



Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi D.L. 228/2021 / A.C. 3431

Dossier n° 142 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

19 gennaio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3431
D.L.	228/2021
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	25
testo originario:	25
Date:	
emanazione:	30 dicembre 2021
pubblicazione in G.U.:	30 dicembre 2021
presentazione:	30 dicembre 2021
assegnazione:	30 dicembre 2021
scadenza:	28 febbraio 2022
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; è composto da **25 articoli** suddivisi in **113 commi**. Dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative in una pluralità di settori.

L'articolo 1 contiene un totale di **28 commi**.

Il **comma 1** proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la **lettera a)** del successivo **comma 3** prevede un'omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020; le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista);

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'*articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013*, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente;

Il **comma 3, lettera b)**, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014;

Il **comma 4** proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Il **comma 5, lettera a)**, proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Il **comma 5, lett. b)**, estende al triennio 2022-2024 l'autorizzazione ad assumere personale destinato all'Avvocatura dello Stato, di livello dirigenziale e non, già prevista per il triennio 2019-2021 dall'art. 1, comma 318, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145);

Il **comma 6** provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dal comma 5, lettera b) e dispone in merito alla relativa copertura;

Il **comma 7**, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR)

sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Il **comma 8, lettera a), numero 1** proroga al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2021) il termine ultimo di applicazione di talune disposizioni inerenti alle modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Il **comma 8, lettera a), numero 2**, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021) la possibilità di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, puntualmente indicate. La **lettera b) del comma 8** proroga al 31 marzo 2022 le modalità di svolgimento previste, per il tempo di emergenza epidemiologica, per i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Il **comma 9** proroga per l'anno 2022 la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100);

Il **comma 10** rinvia dal 2021 al 2022 il termine massimo entro il quale il MISE è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, 30 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 (*sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*); già a legislazione vigente è previsto che le unità da assumere devono essere in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi;

Il **comma 11** rimodula l'autorizzazione di spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, da parte del MISE, delle unità di personale previste dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN); fermo restando l'ammontare dei relativi oneri, i singoli stanziamenti annui sono quindi riferiti al periodo 2022-2024 anziché al periodo 2021-2023;

Il **comma 12, lettera a)**, posticipa al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (ed al 30 marzo 2021 il termine per l'adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni); insieme e correlativamente, sospende l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato. Il **comma 12, lettera b)**, proroga all'anno 2022 il termine, attualmente fissato per l'anno 2021, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Il **comma 13** proroga di un mese (dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022) il termine per l'adozione, con modalità semplificata, del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);

Il **comma 14** dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2022 alcune procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2020 per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno;

Il **comma 15** proroga fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019;

Il **comma 16** proroga al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale;

Il **comma 17** proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS), con la conseguenza che fino a tale data il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione, le identità di copertura degli agenti dei servizi possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate, e infine l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - può autorizzare i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità identità di copertura degli agenti dei servizi possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate;

Il **comma 18** proroga da luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari;

Il **comma 19**, intervenendo sulla legge n. 124/2007 nella parte modificata dal DL n. 83/2020, stabilisce che

l'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE e AISI) ha la durata massima di 8 anni e può essere conferito, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. La norma previgente dispone che l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni;

Il comma 20 estende, rispetto all'attuale rigido limite di un triennio, la durata del mandato dei vertici della Difesa (Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e Segretario generale del Ministero della Difesa) che al termine del triennio siano ancora in servizio permanente, fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un ulteriore anno;

Il comma 21 dispone che la modifica disposta dal comma 20 si applica anche ai mandati in corso alla entrata in vigore del decreto;

Il comma 22 introduce la possibilità per il Comandante generale della Guardia di finanza di permanere nel suo incarico allo scadere del mandato (triennio) fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un altro anno;

Il comma 23 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 22 si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero dal 31 dicembre 2021;

Il comma 24 proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 31 maggio 2022;

Il comma 25 introduce una modifica all'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), stabilendo che nell'ipotesi in cui la durata del mandato del Presidente del CNEL non coincida con quella del Consiglio, il termine di scadenza del mandato del Presidente è prorogato sino al termine della durata del Consiglio;

Il comma 26, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'applicazione della disciplina transitoria sulle assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità. La **lettera b)** dello stesso comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria;

Il comma 27 prevede il riconoscimento di un contributo statale, pari a 9.296,22 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore delle amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato, o che assumeranno entro il suddetto termine del 31 marzo 2022, soggetti già impegnati in lavori di pubblica utilità;

Il comma 28, dispone la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del DL n.104 del 2020 (conv. con modif. dalla legge n. 253 del 2020) fino al limite di durata massima di quindici mesi, se gli stessi prevedono una durata inferiore. In ogni caso, la durata dei predetti contratti non potrà eccedere la data del 30 giugno 2022;

L'articolo 2, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, della Corte costituzionale, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno. Il **comma 2** proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Il **comma 3** abilita alla conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2022, i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito e Irlanda del Nord. Il **comma 4** autorizza l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19. Il **comma 5** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 (in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a valere sul nuovo esercizio di riferimento), i quali ammontano a 3 milioni, appunto per l'anno 2022. Il **comma 6**, proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l'ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

L'articolo 3, comma 1, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute

entro il 31 luglio 2022. Il **comma 2** proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 i termini di istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, in attesa del perfezionamento delle procedure organizzative del Ministero stesso. Nelle more, le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero del turismo continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della cultura. Il **comma 3** proroga per l'anno 2022 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento. Il **comma 5** estende al 2022 la disposizione che prevede l'assegnazione di un importo del Fondo di solidarietà comunale, nel limite massimo di 25 milioni di euro, in favore dei comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all'applicazione del meccanismo correttivo già previsto dalla normativa vigente. È conseguentemente posposto al 2023, in luogo del 2022, l'anno a partire dal quale la predetta somma di 25 milioni annui sarà destinata ad incremento del contributo in favore dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione. Infine, il **comma 6** autorizza, per il 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle competenze accessorie, sotto forma di lavoro straordinario, prestato per le attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, essenzialmente riguardanti i controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo.

L'**articolo 4, comma 1**, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria (di cui all'articolo 9 del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), e successive modificazioni) che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. Il **comma 2** proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria (di cui all'articolo 2-*quinquies* del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni) che consente lo svolgimento di alcuni ulteriori incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Tali disposizioni transitorie permettono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Il **comma 3** proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del SSN, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022. I **commi 4 e 5** modificano alcune norme ([il complesso di tali norme è posto dai commi da 429 a 434 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni](#)) in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Le modifiche recano un differimento di alcuni termini, in considerazione, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, della circostanza che le procedure concorsuali autorizzate dalle disposizioni previgenti sono ancora in corso di svolgimento. Il **comma 6** dispone la (ulteriore) proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso). I **commi 7 e 8** recano alcuni differimenti di termini relativi a norme transitorie (cfr. [l'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'articolo 1, comma 423, e la relativa tabella 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e l'articolo 34, comma 9, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106](#)) sulla possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Tali norme transitorie vengono prorogate, a determinate condizioni, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022; nell'ambito di tale proroga, resta ferma (comma 8) la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico.

L'**articolo 5, comma 1**, proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l'art. 1 del D.L. 221/2021 - l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all'art. 232, co. 4 e 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Il

comma 2 proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al **31 marzo 2022** l'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 1, co. 4-*bis*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volte a garantire l'operatività del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica. Il **comma 3** proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica, novellando a tal fine ulteriormente l'art. 1-*bis*, comma 1, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), già novellato dall'art. 5, co. 1, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021).

L'**articolo 6, commi 1 e 2**, riguarda la disciplina delle procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, il **comma 2** proroga (dall'a.a. 2022/2023) all'a.a. 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Conseguentemente, il **comma 1** estende anche all'a.a. 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Il **comma 3** differisce (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'art. 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria. Il **comma 4** concerne la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dell'ambito di applicazione di alcune norme^[1], relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).

L'**articolo 7, commi da 1 a 3**, proroga da cinque a sette anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ex art.15-*bis*, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (**comma 1**). Corrispondentemente, l'articolo provvede a prorogare al 2023 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto, per gli anni dal 2017 al 2021, dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017 (**comma 2**). Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la quale è individuata la relativa copertura (**comma 3**). Il **comma 4** proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.

L'**articolo 8** prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia. In particolare sono prorogati al 31 dicembre 2022:

1. la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (**comma 1**);
2. la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (**comma 2**);
3. la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (**comma 3**);
4. il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (**comma 4**).

L'**articolo 9, comma 1**, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore. Il **comma 2** proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro in posizione di comando o fuori ruolo. I **commi 3 e 4** prevedono: la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità 2016 e 2017 (**comma 3, lettera a**); l'introduzione di una deroga fino al 31 dicembre 2022, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati (**comma 3, lettera b**); che non si applichino, fino al 31 dicembre 2022, le sanzioni civili previste per la violazione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 3 (**comma 4**). Il **comma 5** interviene sulle modalità con le quali gli accordi sindacali che regolano la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale stabiliscono la aliquota minima di contribuzione da parte dei datori di lavoro. Il **comma 6** è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni

del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore. La disposizione proroga, altresì, i termini per l'accreditamento al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), soggette alla procedura di trasmigrazione al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, entro il 31 ottobre 2022. Il **comma 7** proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la disciplina transitoria (di [cui all'articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#)) che consente il conferimento, da parte dell'INAIL, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, nell'ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri, e provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga in esame. Il **comma 8** riconosce anche per il 2022 la possibilità - finora disposta per gli anni 2020 e 2021 - per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell'orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Agli oneri relativi ai predetti percorsi di formazione si fa fronte attraverso il Fondo nuove competenze, istituito presso l'Anpal.

L'**articolo 10, comma 1**, proroga ulteriormente, al **31 marzo 2022**, il termine entro il quale è consentito agli **ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore** prevista dal Codice della Strada. Il **comma 2** proroga al **15 marzo 2022** i termini per l'adozione del decreto ministeriale con cui dovranno essere definite **le modalità di assegnazione delle risorse destinate alle imprese che operano nel settore ferroviario** a titolo di ristoro dei **danni economici subiti dalle imprese stesse a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**; inoltre, proroga al **30 aprile 2022** il termine entro il quale **le imprese beneficiarie debbono presentare la relativa rendicontazione**. Da ultimo viene prorogato al **30 giugno 2022** il termine per **l'assegnazione delle risorse finanziarie alle imprese beneficiarie**. Il **comma 3** differisce i **termini per la rendicontazione degli effetti economici subiti dalle imprese ferroviarie passeggeri e merci** per l'assegnazione delle risorse già autorizzate per compensare gli effetti della pandemia registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, nonché per l'emanazione del relativo decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

L'**articolo 11, comma 1**, interviene sul termine di decorrenza degli **obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi** ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al **30 giugno 2022**. Prevede altresì che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al **1° luglio 2022** possano essere **commercializzati fino ad esaurimento delle scorte**. Il **comma 2** demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite **linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi**. Il **comma 3**, fissa al **31 marzo 2022** il termine per l'erogazione delle risorse del **fondo per la transizione energetica nel settore industriale**, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020. Il **comma 3**, fissa al **31 marzo 2022** il termine per l'erogazione delle risorse del **fondo per la transizione energetica nel settore industriale**, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020. Il **comma 4** proroga dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2026** il periodo di godimento dei benefici riconosciuti alle **imprese energivore** nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero (cd. **interconnector**). Si tratta di **condizioni più vantaggiose sui costi dell'energia elettrica** (cd. meccanismo di *import* virtuale, istituito dall'articolo 32 della legge n. 99/2009); conseguentemente, la norma prevede che **ARERA aggiorni le proprie delibere** ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale. Il **comma 5** proroga di ulteriori 60 giorni il termine ultimo di **operatività della disciplina transitoria in materia di controlli radiometrici**, applicabile nelle more della ridefinizione con specifico decreto, come previsto dalla normativa vigente, della nuova disciplina di tali controlli.

L'**articolo 12, comma 1**, estende dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** il termine finale di durata della **copertura assicurativa** relativa all'**assistenza sanitaria** a favore dei **turisti stranieri non residenti** in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il **rimborso delle spese mediche** da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del **Servizio sanitario nazionale** e dei **costi per il prolungamento del loro soggiorno** in Italia. Per effetto di tale previsione, la copertura decorre dunque dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 30 giugno 2022. Il **comma 2**, fissa un termine (120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali) per il rimborso all'ente termale, previa emissione della relativa fattura, dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente.

L'**articolo 13, comma 1**, proroga al **1° gennaio 2023** il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2022,

entro cui Roma Capitale presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da **obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma** in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del **piano di rientro di Roma Capitale**. Il **comma 2** proroga di un anno (dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2022**) il termine per la **realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani**, nonché il termine del periodo temporale nel quale **continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza** sulla base dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006](#). Il **comma 3**, modificando l'[articolo 61, comma 9, del D.L. 50/2017](#), proroga dal 31 dicembre 2021 al **30 aprile 2022** il termine di cessazione delle funzioni del Commissario previsto per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo. Il **comma 4** disciplina la possibilità per Roma Capitale di riacquistare l'esclusiva titolarità dei **crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio**, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale.

L'**articolo 14, commi 1 e 2**, reca disposizioni relative all'acquisizione dei servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali. In particolare, il **comma 1** istituisce una Commissione che, entro il **31 marzo 2022**, deve individuare le **modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti** nell'acquisizione di tali servizi. Tenuto conto di ciò, il **comma 2** proroga (dal 31 dicembre 2021) al **30 giugno 2022** la durata dei **contratti** per l'acquisizione dei medesimi servizi **stipulati con le agenzie di stampa**. Il **comma 3** modifica, **riducendone la portata e l'operatività nel tempo, la temporanea e parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati** derivanti da **emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026"**; in particolare, in luogo di disporre la detassazione al 40% per il periodo 2021-2023 e al 70% per il periodo 2024-2026, si prevede che i predetti redditi siano **detassati al 40% per il solo anno 2021**. Il **comma 4** dispone un **incremento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base**, di cui all'[articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020](#) (legge di bilancio per il 221).

L'**articolo 15** proroga al **31 dicembre 2022** la facoltà di utilizzare le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio in materia di **potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa** destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, nel limite di risorse previste per 15 milioni di euro.

L'**articolo 16** proroga al **31 dicembre 2022** l'efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei **processi civili e penali, i colloqui e la partecipazione dei detenuti alle udienze** con modalità da **remoto** e i **procedimenti penali militari (commi 1 e 4)**. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° gennaio e il 30 gennaio 2022 (**comma 2**). È invece prorogata al **31 marzo 2022** (termine dell'emergenza sanitaria) l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'**attività giurisdizionale tributaria (comma 3), amministrativa (comma 5) e contabile (commi 6 e 7)** durante l'emergenza sanitaria.

L'**articolo 17** estende al **31 dicembre 2022** il termine di **applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo** nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti industriali della pandemia da COVID-19.

L'**articolo 18** prevede che il decreto ministeriale che deve indicare i criteri per l'attuazione del monitoraggio delle operazioni di carico e scarico di **cereali e farine di cereali** sia da adottare entro il **30 aprile 2022**, e non entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, come originariamente previsto.

L'**articolo 19**, in considerazione del protrarsi della pandemia da Covid-19, consente, agli **elettori positivi al COVID** - ricoverati in strutture sanitarie o collocati in quarantena domiciliare- e a coloro che si trovano in **isolamento fiduciario**, di poter esercitare il loro diritto di elettorato attivo in occasione dell'**elezione suppletiva della Camera dei deputati** nel collegio uninominale 1 di Roma fissata per il 16 gennaio 2022. Inoltre, si dispongono interventi di **sanificazione** dei locali sedi di **seggio elettorale** e si prevede che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al **Protocollo sanitario e di sicurezza** per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

L'**articolo 20** interviene sulla **cornice normativa** entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le **Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio** – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di **adottare regimi di aiuti** alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (Com. C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.), cd. [Temporary Framework](#). L'articolo, in particolare è finalizzato ad adeguare la cornice alla **proroga** dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** delle misure di aiuto disposta dalla **sesta modifica** del Quadro temporaneo. Le misure

concesse sotto forma di **strumenti rimborsabili** possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le **sovvenzioni**, purché la conversione avvenga **entro il 31 giugno 2023** (anziché il 31 dicembre 2022).

L'**articolo 21** reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la **destinazione delle risorse finanziarie** derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla **società Ilva S.p.A.** in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche ad una ulteriore finalità (decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto), nonché di coordinare le disposizioni citate.

L'**articolo 22** reca, in primo luogo, una proroga **dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022** di una disciplina transitoria **di esenzione da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (a seconda dei casi, di base o "rafforzato")**; l'esenzione è relativa **ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino**. In secondo luogo, con riferimento ai soggetti **interessati dalla suddetta esenzione transitoria**, esplicita che, qualora essi siano vaccinati (contro il COVID-19) con un prodotto non riconosciuto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), **il certificato verde COVID-19 è generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute** (in coerenza con le indicazioni dell'EMA).

L'**articolo 23** novella l'articolo 19, comma 5-*bis*, del [decreto legge n. 76 del 2020](#), al fine di chiarire **le modalità di ammissione** dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza **ai corsi di formazione** specifica in **medicina generale**.

L'**articolo 24** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le **variazioni di bilancio** occorrenti ai fini dell'immediata **attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge** in esame.

L'**articolo 25** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 25 articoli per un totale di 113 commi, appare riconducibile alla **finalità unitaria** di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale nella **sentenza n. 22 del 2012** ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale".

A questa finalità il preambolo del provvedimento aggiunge altri **due ambiti di intervento**: l'adozione di misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, da un lato, e l'innovazione tecnologica, dall'altro lato; in proposito si ricorda che il Comitato, nel parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C. 2325 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, sempre concernente la proroga di termini legislativi, ha raccomandato al Legislatore ed al Governo di "avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità", alla luce della peculiare *ratio* unitaria, trasversale a diversi ambiti, del dl proroga termini.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di approfondire* la riconducibilità agli ambiti di intervento sopra richiamati di alcune disposizioni; si richiama in particolare l'articolo 9, comma 5, che interviene sulle modalità con le quali gli accordi sindacali che regolano la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale stabiliscono l'aliquota minima di contribuzione da parte dei datori di lavoro; l'articolo 14, comma 4, che incrementa il fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base; l'articolo 21 in materia di destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva Spa.

Con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 113 commi, tre richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di due atti di altra natura; in un caso l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Per alcune disposizioni la proroga del termine legislativo è effettuata attraverso **modifiche implicite** e non, come pure appare possibile, attraverso "novelle", tecnica legislativa da privilegiare ai sensi del paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 28 (incarichi di collaborazione del Ministero della cultura); l'articolo 3, comma 1 (norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e enti); l'articolo 4, comma 7 (incarichi a medici in quiescenza); l'articolo 6, comma 4 (svolgimento esami di abilitazione degli ordini professionali); l'articolo 10, commi 1 (revisione dei veicoli), 2 e 3 (disposizioni sul trasporto ferroviario); l'articolo 16 commi 1, 2, 3, 6 e 7 (disposizioni in materia di giustizia).

Per altre disposizioni, il provvedimento interviene sostituendo sempre con **modifica implicita**, il rinvio mobile alla durata dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19, da ultimo stabilito al 31 marzo 2022 dalla fonte legislativa (articolo 1 del decreto-legge n. 221 del 2021), con quello a una data fissa; al riguardo, si osserva che anche in questi casi appare però opportuno utilizzare la tecnica della "novella": si richiamano in particolare l'articolo 4, commi 2 (incarichi a medici iscritti a corsi di specializzazione); l'articolo 5, commi 1 (termini in materia scolastica) e 2 (svolgimento dell'attività da remoto del gruppo per l'inclusione scolastica);

All'**articolo 4, comma 4, lettera b)**, si valuti l'*opportunità di precisare* se il previsto divieto per l'AIFA di ricorrere a forme di contratto flessibile per le posizioni interessate da specifiche procedure concorsuali in corso valga anche con riferimento a contratti di lavoro dipendente a termine.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Dieci disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta **scaduto da più di cinque anni**; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 2, comma 3, lettera b) (assunzioni nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco); l'articolo 1, comma 4 (assunzioni presso amministrazioni dello Stato); l'articolo 1, comma 16 (colloqui investigativi con i detenuti a fini di contrasto del terrorismo internazionale); l'articolo 2, comma 1 (esercizio funzioni fondamentali dei comuni); l'articolo 2, comma 2 (autocertificazioni cittadini non UE); l'articolo 3, comma 3 (aggiornamento canone locazioni passive PA); l'articolo 3, comma 5 (proroga di termini per il riparto del fondo di solidarietà comunale); l'articolo 4, comma 6 (sperimentazione su animali); l'articolo 6, comma 3 (mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per l'edilizia universitaria); l'articolo 8, comma 1 (funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna); l'articolo 11, comma 4 (benefici per imprese energivore nazionale – sistema Interconnector); al riguardo, si richiama la condizione presente nel parere reso dal Comitato nella seduta del 20 gennaio 2021 sul disegno di legge C 2845 di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, sempre in materia di proroga di termini legislativi, e volta a richiedere alle commissioni di merito, per le proroghe protrattesi per un analogo periodo di tempo, di "approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa le ragioni specifiche alla base della proroga";

Si valuti poi l'opportunità di approfondire alcune disposizioni; in particolare:

- il **comma 7 dell'articolo 1** (conclusione procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università) sembra duplicare quanto previsto anche dall'articolo 1, comma 769, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);
- il **comma 12 dell'articolo 1** prevede, tra le altre cose, la proroga del termine per l'adozione del regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021 e concernente l'abrogazione delle disposizioni sugli adempimenti relativi ai diversi piani assorbiti dal nuovo piano integrato di attività e organizzazione; al riguardo, si segnala che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 149 del 2012, ha lasciato impregiudicate ulteriori valutazioni sulla correttezza di intervenire con norme di delegificazione nei decreti-legge;
- il **comma 15 dell'articolo 1** prevede la proroga con fonte legislativa del termine di validità di uno specifico concorso pubblico, in precedenza stabilito con decreto ministeriale;
- il **comma 5 dell'articolo 11** interviene con una modifica implicita sulla disciplina in materia di sorveglianza radiometrica dei prodotti metallici, già oggetto di intervento da parte dell'articolo 9 del decreto-legge n. 172 del 2021, ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del decreto-legge in esame; in particolare, il testo originario dell'articolo 9 del decreto-legge n. 172 individuava nel 31 dicembre 2021 il termine fino al quale, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del decreto-legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal medesimo articolo 9, trovava applicazione la disciplina anteriore a quella del decreto legislativo, tale data è stata poi sostituita, nel corso dell'esame parlamentare, con quella del 31 marzo 2022; quest'ultimo termine risulterà vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi successivamente alla data di entrata in vigore, lo scorso 31 dicembre, dell'articolo 11, comma 5 in commento che ha previsto, con modifica implicita, che il termine di cui al citato articolo 72, comma 4, sia prorogato di ulteriori sessanta giorni; *si valuti pertanto l'opportunità di approfondire* se questa proroga di sessanta giorni si applichi alla data del 31 dicembre 2021, per poi

essere superata dalla nuova scadenza del 31 marzo 2022, o a quella del 31 marzo 2022;ciò premesso, si ricorda che il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 17 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3442 di conversione del decreto-legge n. 172 sull'esigenza di evitare "forme di "intreccio" tra più decreti-legge non ancora convertiti, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.";

- il **comma 3 dell'articolo 13** proroga le funzioni di commissario straordinario per gli eventi sportivi di Cortina 2020-2021 in deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che alla nomina dei commissari straordinari si proceda con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri.